

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

SENTENZA N° 3145/10
Fasc. N° 4085/09
Cron. N° 1974 IA
Rep. N° 6004 IA

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

Dott.ssa Roberta Dotta

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4085/2009

Avente ad oggetto: Inadempimento direttiva comunitaria.

Promossa da:

 elettivamente domiciliata in Torino via Bertola n. 2 presso lo studio degli avv.ti Stefano Comodo e Marco Bona che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Francesco Bracciani del foro di Torino.

ATTRICE

CONTRO

 2010



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Torino in Corso Stati Uniti n. 45 che la rappresenta e difende ex lege.

CONVENUTO

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 22.12.2009

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previa ogni declaratoria del caso;

Previa ammissione degli incumbenti istruttori dedotti nei termini di legge, come delineati in atto di citazione e nelle successive memorie del 28 luglio 2009, 11 ottobre 2009 e 2 novembre 2009;

In via preliminare e pregiudiziale

Nel caso in cui si ritenesse, ai fini della soluzione dell'odierna controversia, di dichiarare la rilevanza dell'evidenziata questione relativa all'interpretazione dell'art. 12 §2 della Direttiva 2004/80/CE,

- emettere, a norma dell'art. 234 TCE, motivata decisione/ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia CE, proponendo a questa Corte – previa esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e di tutte le informazioni pertinenti dell'odierna controversia; previa esposizione degli argomenti delle parti; previa esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale; nonché accludendo copia dei documenti necessari all'illustrazione della controversia e delle norme nazionali applicabili – domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine alla questione se l'art. 12 comma 2 della DIRETTIVA 2003/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (relativa all'indennizzo delle vittime di reato) sia da interpretarsi nel senso di imporre a tutti gli Stati membri di provvedere, affinché le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di risarcimento anche a favore delle

vittime di violenze sessuali, commesse nei rispettivi territori, che garantisca a queste un risarcimento equo ed adeguato;

- conseguentemente disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente processo fino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia CE;
- ordinare alla Cancelleria del Tribunale di Torino l'immediata trasmissione della decisione/ordinanza di rinvio e dei documenti pertinenti alla cancelleria della Corte di Giustizia della Comunità Europea, con notificazione della decisione/ordinanza a cura della Cancelleria del Tribunale di Torino alle parti in causa.

In via istruttoria

- Ammettere e disporsi le prove per testi e documenti sulle circostanze di fatto dedotte nei termini di legge e con i testi indicati, richiamate le considerazioni e precisazioni tutte svolte nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- Disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., presso il Tribunale Ordinario di Torino, di copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e [REDACTED] R.G., nonché l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento avanti al Corte d'Appello di Torino R.G. [REDACTED] N. R. [REDACTED]

Nel merito

- Accertare e dichiarare la responsabilità civile della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione, nella specie a danno di [REDACTED], della Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio 2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire "adeguato" ed "equo" ristoro alle vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni subiti e patendi;
- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (moralì, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi da [REDACTED] a causa e per effetto dei reati violenti ed intenzionali commessi contro la sua persona il 16 ottobre 2005, nella misura accertanda in corso di causa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione monetaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo;
- In ogni caso, condannare la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, alla rifusione di tutte le

4 3bis



spese (legali, stragiudiziali e giudiziali), competenze ed onorari di giudizio, oltre il 12,50% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto.

Salvis Juribus

3 ter



CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:” Rigettarsi la domanda ex adverso proposta perché infondata. Con vittoria delle spese di lite”

* * *

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1.L'attrice [REDACTED] ha proposto il presente giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per vedere accertato l'inadempimento dello Stato Italiano rispetto agli obblighi imposti dalla Direttiva 2004/80/CE del 29.4.2004 avente ad oggetto il al risarcimento delle vittime di reati violenti ed intenzionali.

Assume l'attrice che lo Stato Italiano, nonostante gli inviti e malgrado la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea avanti la Corte di Giustizia CE nel gennaio 2007, conclusasi con la condanna dell'Italia con sentenza resa in data 29.11.2007, ad oggi non ha ancora attuato la tutela rimediale risarcitoria, tutela che il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri a partire dal primo luglio 2005 a beneficio delle vittime di reati violenti intenzionali.

Sostiene invero l'attrice di rientrare nella predetta categoria in quanto nell'ottobre del 2005 fu sequestrata, picchiata e stuprata per un'intera notte da due ragazzi, come accertato dal Tribunale penale di Torino con sentenza [REDACTED]

Assume che la condotta inadempiente dello Stato è tanto più grave in quanto il medesimo era già inottemperante rispetto alla Convenzione Europea sul risarcimento delle vittime di crimini violenti del Consiglio d'Europa del 1983, non ratificata dall'Italia.

Nella citazione l'attrice ripercorre il procedimento penale e la sentenza che ha condannato i responsabili della violenza entrambi di [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - peraltro resisi latitanti nel corso del processo penale, dopo che erano loro stati concessi gli arresti domiciliari.

Conclude chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa e per l'effetto dei reati violenti.

La Presidenza del Consiglio si è costituita assumendo quanto segue:

- che la *ratio* ispiratrice dell'intera direttiva è di facilitare l'accesso all'indennizzo nelle cd. situazioni transfrontaliere nell'ottica di una completa attuazione del principio di libera circolazione delle persone, per impedire che la residenza in uno stato membro

libera circolazione delle persone, per impedire che la residenza in uno stato membro diverso da quello in cui si è consumato il reato possa impedire alla vittima di accedere all'indennizzo previsto dall'ordinamento del locus commissi delicti.

- che l'art. 12 § 2 della direttiva non effettua una puntuale ricognizione delle singole fattispecie di reato cui riconnettere l'obbligo di indennizzo né fornisce criteri atti a determinare la misura equa della somma da riconoscere alle vittime, limitandosi ad enumerare il duplice criterio della intenzionalità e della natura violenta del crimine. Ne consegue che rientra nella esclusiva competenza del legislatore interno determinare quali fattispecie di reato possano essere oggetto di indennizzo. A tal proposito l'Italia già contempla una serie di ipotesi in cui lo stato è tenuto alla corresponsione di una indennizzo quali appunto:

- la legge 302/1990 per le vittime del terrorismo;
- la legge 340 del 1995 relativa all'estensione dei benefici di cui alla legge n. 302 del 1990 ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica;
- la legge n. 108 del 1996 in materia di usura;
- la legge n. 70 del 1998 dedicata ai benefici per le vittime della cd banda della Uno bianca;
- la legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- la legge n. 44 del 1999 avente ad oggetto il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- la legge n. 512 del 1999 relativa al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Ad opinione di parte convenuta dunque solo nei predetti limiti la vittima di un reato violento ed intenzionale potrà rivolgersi allo Stato Italiano, laddove non sia riuscita ad ottenere il ristoro patrimoniale dei danni da parte dell'autore del reato.

In corso di causa parte attrice ha depositato un'istanza con la quale chiedeva la rimessione degli atti ai sensi dell'art. 234 del trattato della Comunità europea ora (dal 1.12.2009) art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ritenendo necessario un pronunciamento pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle



Comunità Europee sull'interpretazione della normativa comunitaria di cui alla Direttiva 2004/80/CE.

Il G. I. concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Quindi dopo il deposito di memorie la causa veniva rimessa alla decisione.

2. Si deve dare atto innanzitutto che i penosi fatti di causa – peraltro abbondantemente provati dalla documentazione prodotta in giudizio – non sono contestati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'attrice è stata vittima dei gravi reati accertati dal Tribunale di Torino con sentenza n. ██████████, confermata anche dalla Corte di Appello di Torino (doc. 32 pag. 23).

Non è neppure in contestazione il fatto che gli autori del reato siano latitanti e che pertanto non sia possibile per l'attrice ottenere dai medesimi il ristoro dei danni subiti.

Si legge infatti nella sentenza penale che entrambi gli imputati hanno approfittato degli arresti domiciliari per rendersi latitanti (doc. 32 pag. 23); pertanto è pienamente realizzata la condizione posta dalla Direttiva (di cui al considerando n. 10 della direttiva) per l'operatività del sistema risarcitorio, ovvero che la vittima non possa ottenere il risarcimento dall'autore del reato in quanto questi non possiede le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni oppure può non essere identificato o perseguito.

In astratto, secondo la prospettazione fatta dall'attrice nell'atto di citazione che si duole della mancata ottemperanza dell'Italia alla citata direttiva, l'azione è ammissibile: si richiamano i principi consolidati secondo cui “ *In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non anti-giuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata*

come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Cassazione civile, sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147

Sulla base dei predetti principi dunque :

- a) Anche l'inadempimento riconducibile al legislatore nazionale obbliga lo Stato a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario.
- b) Il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto allorchè la norma comunitaria, non dotata del carattere self-executing, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione ed il danno subito dai singoli, fermo restando che è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare il danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
- c) Il risarcimento del danno non può essere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa.
- d) Il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all'ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. In ogni caso, non può essere escluso in via generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro cessante.
- e) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla

pronunzia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'inadempimento.

In conclusione, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione per realizzare il risultato imposto dall'ordinamento comunitario con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, si deve riconoscere al danneggiato un credito alla riparazione del pregiudizio subito per effetto del c.d. fatto illecito del legislatore di natura indennitaria, rivolto, in presenza del requisito di gravità della violazione ma senza che operino i criteri di imputabilità per dolo o colpa, a compensare l'avente diritto della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile e avente perciò natura di credito di valore, rappresentando il danaro soltanto l'espressione monetaria dell'utilità sottratta al patrimonio.

Nel caso in esame occorre accertare se lo Stato Italiano ^è responsabile per non avere dato attuazione in modo completo alla direttiva comunitaria citata, e cioè per non aver previsto un sistema risarcitorio ovvero di indennizzo per tutti i reati violenti intenzionali e in particolare dei reati di violenza sessuale.

La direttiva di riferimento 2004/80, dopo i 16 "considerando", al capo I individua le modalità di accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere e al capo II regola invece i sistemi di indennizzo nazionali con un unico articolo 12, a mente del quale:

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Orbene appare evidente che il secondo comma (tenuto anche conto anche del tenore letterale dei considerando n. 6 e 7) sancisce l'obbligo per gli Stati membri di istituire a favore delle vittime di reati intenzionali violenti un meccanismo di *compensation* tale da

Con riguardo all'Italia pare evidente, malgrado il diverso avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il nostro Stato non si è adeguato alla predetta normativa nei termini assegnati dopo l'entrata in vigore della direttiva stessa:

Risulta infatti dal documento 1.19 che la Corte di Giustizia CE con sentenza del 29.11.2007 (doc. 1.19) riscontrò che l'Italia non aveva adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Né la situazione appare mutata dopo il decreto legislativo n. 204/2007 del 29, prospettato dallo Stato Italiano come provvedimento legislativo diretto ad assicurare il recepimento integrale della direttiva nel suo ordinamento giuridico, poiché tale provvedimento disciplina solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto che siano già altrimenti individuati (alcuni e non tutti) i reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo.

Il decreto legislativo citato infatti all'art. 1 inoltre riconosce l'accesso alla tutela risarcitorie solo *“Allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato”* e non già per tutti i reati intenzionali violenti come invece pare imporre la lettera della direttiva.

Al proposito si reputa che gli obblighi dello Stato italiano non possano dirsi esauriti con le previsioni legislative anteriori all'entrata in vigore della direttiva aventi ad oggetto gli indennizzi per le vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata, di reati estorsivi e di usura, poiché pur in presenza di tali previsioni la Corte di Giustizia già aveva ravvisato l'inadempimento dello Stato Italiano.

Né d'altra parte si può condividere l'assunto secondo cui rientra nel potere discrezionale dei singoli stati nazionali selezionare discrezionalmente le tipologie di reati violenti e di circoscrivere la gamma di reati interessati dalla possibilità di adire lo Stato ai fini indennitari, poiché l'art. 12 non consente agli Stati questa discrezionalità laddove prescrive che tutti gli Stati membri devono predisporre un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Sotto questo profilo permane pertanto ad avviso del Tribunale l'inadempimento dello Stato Italiano nel dare attuazione della direttiva, sia con riguardo all'istituzione di un sistema di indennizzo che garantisca on riguardo a tutti i reati intenzionali violenti, come prescritto dalla direttiva in modo inequivoco, sia con riguardo alla previsione di un sistema che determini i criteri per garantire un equo ed adeguato indennizzo.

Nessuna norma di diritto interno riconosce infatti il diritto al risarcimento per reati intenzionali violenti diversi da quelli già regolamentati dallo stato prima ancora dell'entrata in vigore della direttiva, disattendendo il chiaro disposto dell'art. 12 della direttiva, la quale non pare attribuire agli stati nazionali il potere di scegliere i singoli reati intenzionali violenti che possono formare oggetto di risarcimento, ma anzi impone loro di prevedere un meccanismo indennitario per tutti i reati intenzionali violenti e dunque anche per i reati di violenza sessuale – reati contro la persona di evidente natura violenta e intenzionale.

Tenuto conto dei principi della Suprema Corte in materia di inadempimento dello Stato rispetto all'attuazione delle direttive comunitarie, scaturisce l'obbligo dello Stato di adeguarsi alla medesima e nel caso in esame di risarcire il danno subito da [REDACTED], sussistendo nel caso di specie sia il requisito del reato violento intenzionale sia quello dell'impossibilità di poter ottenere il ristoro del danno dagli autori del reato.

Sussistono inoltre tutti i presupposti per l'attuazione della tutela risarcitorie collegata alla mancata attuazione di una disposizione comunitaria, secondo quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 19.11.1991, (principi ribaditi anche dalla SC con sentenza 2003/7630) poiché:

- il risultato prescritto dalla direttiva 2004/80 implica l'attribuzione di diritti a favore dei singoli ;
- il contenuto nella direttiva può essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa;
- sussiste nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte trattasi di risarcimento che non ha natura extracontrattuale ma indennitaria per attività

antigiuridica dello Stato che deve assicurare la vittima della perdita subita(S.U 2009/9147).

3. Parte attrice ancora nella comparsa conclusionale rimarcando la novità della questione oggetto della controversia, la rilevanza della stessa per tante vittime italiane e non e l'impatto economico che avrebbe una sentenza dichiarativa dell'inadempimento prospettato dall'attrice, ha riproposto l'istanza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia per l'interpretazione della direttiva.

La Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 del trattato della Comunità europea, ora (dal 1.12.2009) art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è infatti competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione del presente trattato;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Richiamato il principio per il quale il giudice nazionale non di vertice non ha l'obbligo di rivolgere istanza di interpretazione di una direttiva comunitaria alla Corte, nonché i principi secondo cui anche il giudice di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia la questione di interpretazione di una norma quando non la ritenga rilevanti o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione rende inutile o non obbligato il rinvio pregiudiziale , reputa questo

giudice che sussista tale evidenza nell'interpretazione della direttiva comunitaria 2004/80, atteso il chiaro tenore letterale della norma che non pare lasci spazio alla interpretazione più restrittiva fatta propria dallo Stato Italiano e che pertanto, al di là di ragioni di opportunità, non vi siano ragioni giuridiche per rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia.

4. Quantificazione del danno.

Vanno senza dubbio ribaditi i principi per cui il risarcimento ai sensi della citata direttiva deve essere adeguato al fine di consentire una effettiva riparazione (la direttiva parla di un indennizzo equo ed adeguato delle vittime), con criteri non meno favorevoli di quelli che si applicano a richieste analoghe fondate su violazioni di diritto interno, e ispirati al principio di non discriminazione.

I principi di un equo e adeguato indennizzo devono dunque ispirare la liquidazione del danno subito dall'attrice, con la certa consapevolezza che il danno morale che fa seguito a fatti criminosi di questo tipo difficilmente può trovare ristoro sotto un profilo patrimoniale.

Orbene tenuto conto della gravità delle circostanze tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti criminosi, delle modalità con le quali sono stati commessi tali reati, della gravità delle conseguenze morali e psicologiche subite da [REDACTED] che non abbisognano certo di istruttoria, tenuto conto della giovanissima età che la vittima aveva al momento dei fatti, tenuto altresì conto che il sistema istituito prevede un indennizzo tale da assicurare un'idonea compensazione che proviene peraltro da un soggetto che non ha responsabilità per i fatti di causa, reputa il Tribunale che il danno da risarcire ai sensi, la cui liquidazione deve essere necessariamente equitativa, possa essere quantificato nella somma di € 90.000, già comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Pertanto parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 90.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,
definitivamente pronunciando,
nel contraddittorio delle parti,
respinte tutte le altre istanze, eccezioni o domande.


Accertato l'inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE ;

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 90.000,00 , oltre interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo.


Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese legali che liquida nella somma di € 8.600,00 di cui € 2000 per diritti, € 6000 per onorari e € 600,00 per esposti oltre IVA e CPA, spese di registrazione della sentenza.

Così deciso il 3.5.2010.

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI TORINO
3.5.2010



TRIBUNALE DI TORINO
3.5.2010

